

proposta di legge n. 62

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 30 dicembre 2010

NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
E DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 1998, N. 18
“DISCIPLINA DELLE RISORSE IDRICHE” E ALLA LEGGE REGIONALE
12 OTTOBRE 2009, N. 24 “DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA
DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI”

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge regionale modifica l'assetto organizzativo del servizio idrico integrato delineato dalla l.r. 18/1998 e del servizio di smaltimento dei rifiuti delineato dalla l.r. 24/2009.

La necessità di rivedere i suddetti assetti nasce dall'attuazione delle disposizioni nazionali in tema di soppressione delle Autorità d'Ambito (d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito in legge 26 marzo 2010, n. 42). Tali disposizioni, introdotte dal Parlamento fra le misure finalizzate al contenimento delle spese negli enti locali, sopprimono un soggetto giuridico dotato di personalità giuridica (l'Autorità di ambito) che opera in ambito territoriale ottimale, delimitato con legge regionale, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente e a cui è trasferito l'esercizio delle competenze in materia di risorse idriche e gestione dei rifiuti. L'attribuzione delle funzioni da esse esercitate passeranno ad un altro soggetto istituzionale, nel rispetto dei principi di semplificazione, sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Nel rispetto delle competenze legislative dello Stato per quanto riguarda l'affidamento e la gestione dei servizi, nonché il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi stessi ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) e m), della Costituzione, la presente proposta di legge mantiene le disposizioni fondamentali contenute nella legge regionale, riformulando, per le ragioni sopra indicate, solo le parti attinenti all'organizzazione territoriale del settore per fornire ulteriori garanzie in tema di universalità, accessibilità, continuità, qualità e trasparenza dei predetti servizi, nonché per la tutela e partecipazione degli utenti. Ridimensiona in sostanza, a n. 5 gli ATO coincidenti con il territorio di ogni Provincia della Regione Marche. Tale accorpamento, pur nella piena distinzione tra l'organizzazione del servizio idrico e quella del servizio dei rifiuti, mira a superare quelle frammentazioni delle gestioni nel settore idrico e a semplificare l'integrazione del governo con le molteplici e differenziate attività di realizzazione e funzionamento degli impianti nonché per la raccolta e smaltimento il servizio dei rifiuti. Questo nuovo riassetto è riconducibile ad un livello nazionale di area vasta, quindi provinciale, assicurandone un corretto governo di servizi specialistici oltre al coordinato ed economico svolgimento di tutte le attività in pieno concorso dei Comuni trattandosi di attività strettamente legate ai bisogni dei cittadini.

L'articolo 1 definisce le finalità e l'oggetto di tale proposta di legge.

L'articolo 2 stabilisce l'organizzazione territo-

riale del servizio idrico integrato, prevedendo la delimitazione ottimale degli ambiti territoriali coincidenti con il territorio di ciascuna provincia. Individua inoltre le funzioni spettanti ai Comuni e Provincia compresi nel territorio di ciascun ATO, rappresentati dalla Conferenza di cui all'articolo 10. L'adesione all'intera gestione unica è facoltativa per i Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti inclusi nel territorio delle Comunità Montane ed i singoli Comuni possono richiedere alla Giunta Regionale, il passaggio ad un ATO limitrofo previo consenso della Conferenza di cui all'articolo 10.

L'articolo 3 sancisce l'istituzione di uno specifico organo chiamato Conferenza dei Sindaci dei Comuni e del Presidente della Provincia che fanno capo ad ogni ATO ed ha sede presso la Provincia di riferimento e ne regola lo statuto.

L'articolo 4 stabilisce l'obbligatorietà della Conferenza dei Sindaci dei Comuni e del Presidente della Provincia;

Gli articoli 5 e 6 affidano rispettivamente il servizio idrico ad un unico soggetto per ogni ATO e per un periodo non superiore a venti anni; ogni ente locale partecipa alle prerogative del voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione determinate dal presente articolo;

Gli articoli 7 e 8 modificano gli articoli 11 e 13 della l.r. 18/1998.

L'articolo 9 stabilisce ulteriori modifiche e abrogazioni alla l.r. 18/1998.

L'articolo 10 stabilisce l'organizzazione territoriale del servizio di smaltimento dei rifiuti prevedendo la delimitazione ottimale degli ambiti territoriali coincidenti con il territorio di ciascuna provincia. I Comuni e la Provincia sono rappresentati dalla Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia che provvederanno all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 9 della presente legge. I Comuni possono richiedere alla Giunta Regionale il passaggio in un ATO limitrofo previa delibera della Conferenza di cui all'articolo 6 della l.r. 18/1998.

L'articolo 11 prevede l'abrogazione dell'articolo 7 commi 1 e 3; dell'articolo 8 commi 1, 2, 3 e 9 e modifiche alla l.r. 24/2009.

L'articolo 12 stabilisce l'inalienabilità della proprietà pubblica della rete, degli impianti e di tutte le dotazioni patrimoniali. La cessione della proprietà può essere fatta esclusivamente a favore di altre società pubbliche o interamente partecipate da capitale pubblico incedibile. Stabilisce inoltre gli obblighi e doveri delle società proprietarie del patrimonio e gli obblighi e doveri dei soggetti affidatari della gestione. Le società hanno l'obbligo di provvedere alla realizzazione di tutti quegli investimenti infrastrutturali delle dotazioni patrimoniali indispensabili per l'esple-

tamento dei servizi, nonché provvedere a tutti gli interventi di manutenzione e ristrutturazione necessari per adeguare nel tempo le caratteristiche funzionali. I soggetti gestori hanno invece l'obbligo di provvedere alle attività di manutenzione delle dotazioni patrimoniali messe a disposizione degli enti proprietari, necessarie per l'espletamento dei servizi fino alla scadenza del periodo di affidamento.

L'articolo 13 regola l'adozione di una Carta dei Servizi, ai sensi dell'articolo 2, comma 461 della legge 244/2007 al fine di assicurare agli utenti un livello di tutela più elevato nella fruizione del servizio in termini di controllo, accessibilità, efficienza ed efficacia. Garantisce nel rapporto contrattuale con gli utenti uguaglianza e imparzialità di trattamenti. Prevede condizioni specifiche riservate alle zone ed ai soggetti più svantaggiati.

L'articolo 14 assegna alla Conferenza dei Servizi e al Presidente della Provincia il compito della diffusione dell'informazione dei servizi erogati e della promozione alla partecipazione dei cittadini. La Conferenza provvede inoltre ad organizzare un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali di competenza prima dell'espletamento dell'affidamento dei servizi, ad istituire consulte rappresentate da organizzazioni sindacali, imprenditoriali, dei consumatori e ambientaliste con mansioni di controllo nella definizione di contratti, segnalazioni di disservizi, pareri consigli.

L'articolo 15 costituisce un organo chiamato Garante dei Servizi pubblici a tutela degli utenti. Esso ha il compito di vigilare sull'applicazione della legge curandone la stesura e la comunicazione di rapporti periodici sullo stato dei servizi. Può anche assumere compiti di arbitrio per controversie tra gli erogatori e i gestori delle reti ed infrastrutture.

L'articolo 16 istituisce un Osservatorio dei servizi pubblici locali, su compito della Giunta regionale, finalizzato al monitoraggio dei servizi che la presente legge disciplina. Svolge attività di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi resi, crea e gestisce una banca dati, compara le carte dei servizi attraverso degli indici di qualità. Stabilisce e pubblica il sistema degli indicatori atti a comparare il grado di soddisfazione dell'utente, la qualità, l'efficienza e l'economicità dei servizi.

L'articolo 17 stabilisce che la Giunta regionale annualmente relazioni al Consiglio regionale sullo stato dei servizi disciplinati.

L'articolo 18 prevede l'istituzione da parte della Regione Marche di un fondo integrativo a favore degli enti locali destinati al sostegno dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati e dei soggetti residenti in zone territorialmente svantaggiate.

L'articolo 19 reca la norma abrogatrice.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

1. La Regione, in attuazione dell'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010"), introdotto dall'art. 1, comma 1-quinquies, della legge 26 marzo 2010, n. 42 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e Regioni"), disciplina, con la presente legge, i seguenti servizi pubblici locali a rilevanza economica: servizio idrico integrato e servizio di smaltimento dei rifiuti.

2. La disciplina è dettata nel rispetto delle competenze legislative dello Stato per quanto riguarda l'affidamento e la gestione dei servizi, nonché il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi stessi ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) e m), della Costituzione.

3. In particolare, le disposizioni contenute nella presente legge disciplinano l'organizzazione dei servizi idrico integrato e di smaltimento dei rifiuti e forniscono ulteriori garanzie in tema di universalità, accessibilità, continuità, qualità e trasparenza dei predetti servizi, nonché per la tutela e partecipazione degli utenti.

TITOLO II

Modifiche alle leggi regionali sul servizio idrico integrato e sullo smaltimento dei rifiuti

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 18/1998)

1. L'articolo 4 della l.r. 22 giugno 1998, n. 18 (Disciplina delle risorse idriche) è sostituito dal seguente:

"Art. 4 - (Ambiti territoriali ottimali).

1. Gli ATO coincidono con il territorio di ciascuna Provincia e assumono la seguente denominazione:

- a) ATO 1 - Pesaro e Urbino;
- b) ATO 2 - Ancona;
- c) ATO 3 - Macerata;
- d) ATO 4 - Fermo;
- e) ATO 5 - Ascoli Piceno.

2. I Comuni e la Provincia compresi nel territorio di ciascun ATO provvedono, mediante la

Conferenza di cui all'articolo 6, all'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); al funzionamento del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue; all'affidamento della gestione del servizio, alla stipula delle convenzioni che regolano i rapporti fra gli enti locali e il soggetto gestore del servizio, al controllo della gestione e all'esercizio dei poteri di controllo e sostitutivi di cui all'articolo 152 del d.lgs. n. 152/2006.

3. Ai sensi dell'articolo 148, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle Comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Conferenza di cui all'articolo 6 territorialmente competente.

4. I singoli Comuni possono richiedere alla Giunta regionale il passaggio in un ATO limitrofo. Il passaggio è deliberato sentite le Conferenze dei Sindaci dei Comuni e del Presidente della Provincia territorialmente interessate”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 18/1998)

1. L'articolo 6 della l.r. 18/1998 è sostituito dal seguente:

“Articolo 6 - (Conferenza dei Sindaci dei Comuni e del Presidente della Provincia).

1. In ciascuno degli ATO di cui all'articolo 4 è costituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni e del Presidente della Provincia che ricadono nell'ATO stesso. La Conferenza ha sede presso la Provincia. Su decisione del Presidente le sedute della Conferenza possono essere fissate presso un Comune, da individuarsi di volta in volta, secondo le necessità.

2. I Sindaci e il Presidente della Provincia possono delegare per iscritto, per ogni convocazione della Conferenza, un assessore o un consigliere del proprio ente di appartenenza.

3. Alle riunioni della Conferenza possono essere invitati, senza diritto di voto, dirigenti degli enti locali compresi nell'ATO e altri soggetti, istituzionali o associativi, interessati alle materie in discussione.

4. La Conferenza è convocata periodicamente dal suo Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente. La Conferenza può essere

inoltre convocata su richiesta del Presidente della Regione o della Provincia ovvero da un numero di componenti della Conferenza stessa che rappresentino almeno il 25% dei Comuni compresi nell'ATO. In questi casi la Conferenza deve tenersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del suo Presidente.

5. Salvo i casi di obiettiva urgenza, la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno deve essere depositata presso la sede della Conferenza, a disposizione dei suoi componenti, almeno 5 giorni prima della riunione.

6. La Conferenza è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di un quarto dei componenti. E' seduta di seconda convocazione quella che segue di un'ora la prima seduta.

7. Il Presidente della Conferenza viene eletto dall'assemblea fra i Sindaci dei Comuni compresi nell'ATO. L'elezione avviene con la possibilità di espressione di una sola preferenza e risulta eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti degli enti presenti.

8. Il Presidente rimane in carica per cinque anni, rinnovabili, e decade con la perdita della qualità di Sindaco.

9. Le candidature per l'elezione del Presidente vengono presentate nel corso dell'assemblea appositamente convocata dal Presidente della Provincia o, in caso di suo impedimento, dal Presidente della Regione.

10. Al fine di agevolare i lavori della Conferenza e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza stessa, anche tenendo conto delle proposte provenienti dai Comuni, viene istituito un ufficio di Presidenza, composto da 5 persone così distribuite:

- a) il Presidente della Conferenza;
- b) il Presidente della Provincia;
- c) un Sindaco eletto dai rappresentanti dei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti;
- d) un Sindaco eletto dai rappresentanti dei Comuni, compresi nella fascia inferiore a 40.000 e superiore a 10.000 abitanti;
- e) un Sindaco eletto dai rappresentanti dei Comuni, compresi nella fascia inferiore a 10.000 abitanti.

11. L'elezione dei componenti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 10 avviene con le stesse modalità stabilite dai commi precedenti per l'elezione del Presidente. Le fasce dei Comuni sono stabilite in relazione ai dati dell'ultimo censimento ISTAT. Per la partecipazione ai la-

vori dell'Ufficio di Presidenza sono utilizzabili le deleghe di cui al comma 2, oppure il Sindaco può delegare un altro Sindaco appartenente ad un Comune della medesima fascia.

12. L'Ufficio di Presidenza elegge al proprio interno un Vice Presidente.

13. L'Ufficio di Presidenza rimane in carica sino al termine del mandato del Presidente e i suoi componenti decadono con la perdita della qualità di Sindaco.

14. La Provincia mette a disposizione degli organi della Conferenza una segreteria per l'adempimento delle funzioni organizzative e di verbalizzazione.

15. I verbali e gli atti della Conferenza sono firmati dal Presidente e dal coordinatore della segreteria.

16. Le ulteriori modalità di funzionamento della Conferenza e dell'Ufficio di Presidenza sono disciplinate dalle Conferenze dei Sindaci e del Presidente della Provincia.

17. I costi di funzionamento della Conferenza, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'ambito stesso definite dall'articolo 10, comma 5, della l.r. n. 18/1998.

18. Ai componenti degli organi della Conferenza non sono dovuti compensi, ad esclusione dei rimborsi spese individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale.

19. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, se compatibili, le disposizioni procedurali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

20. In attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge n. 191/2009, le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall'articolo 148 del d.lgs. n. 152/2006 e dalla legislazione regionale, sono attribuite alla Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia. I Comuni e la Provincia compresi nel territorio di ciascun ATO di cui all'articolo 4 subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro in essere, facenti capo alle soppresse Autorità di ambito. Riguardo ai rapporti di lavoro di cui al precedente periodo, è garantita la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in godimento".

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 18/1998)

1. L'articolo 7 della l.r. 18/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 - (Costituzione obbligatoria della Con-

ferenza dei Sindaci dei Comuni e del Presidente della Provincia).

1. La Regione, qualora gli enti di cui all'articolo 4, comma 2, non provvedano agli adempimenti di propria competenza per la costituzione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni e del Presidente della Provincia, provvede in via sostitutiva, previa diffida, mediante un commissario straordinario che adotta tutti gli atti necessari per l'insediamento della Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia.

2. Le spese per il commissario straordinario sono a carico della Conferenza inadempiente”.

Art. 5

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 18/1998)

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 18/1998 è sostituita dalla seguente:

“d) l'organizzazione del servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d'ambito e la scelta della forma di gestione fra quelle previste dall'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria") e secondo i criteri ivi contenuti. Il servizio è affidato ad un unico soggetto per ogni ATO e per un periodo non superiore a venti anni”.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 18/1998)

1. Il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 18/1998 è sostituito dal seguente:

“5. Il rappresentante di ogni ente locale esercita in assemblea le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione, così determinate:

- a) 20 per cento ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale;
- b) 70 per cento ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati del più recente censimento ISTAT;
- c) 10 per cento alla Provincia appartenente all'ATO”.

2. Il comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 18/1998 è sostituito dal seguente:

“6. Ciascuna Conferenza per lo svolgimento delle proprie funzioni può avvalersi delle strutture della Provincia nel cui territorio ha sede sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme sul procedimento amministrativo”) e si avvale, inoltre, del personale in precedenza trasferito alle autorità di ambito nonché delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti locali”.

Art. 7

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 18/1998)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 18/1998 le parole: “consorziato” e “consorziati” sono soppresse.

Art. 8

(Modifica all'articolo 13 della l.r. 18/1998)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 18/1998 le parole: “Per questi fini” sono soppresse.

Art. 9

(Ulteriori modifiche e abrogazioni alla l.r. 18/1998)

1. Nel testo della l.r. 18/1998, le parole: “autorità d'ambito”, ove ricorrono, sono sostituite dalle parole “Conferenza dei Sindaci dei Comuni e del Presidente della Provincia”.

2. Sono abrogati gli articoli 10, commi 1, 2 e 3; 13, comma 1; 14.

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 12/2009)

1. L'articolo 6 della l.r. 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) è sostituito dal seguente:

“Art. 6 - (Ambiti territoriali ottimali)

1. Gli ATO coincidono con il territorio di ciascuna Provincia e assumono la seguente denominazione:

- a) ATO 1 - Pesaro e Urbino;
- b) ATO 2 - Ancona;
- c) ATO 3 - Macerata;
- d) ATO 4 - Fermo;
- e) ATO 5 - Ascoli Piceno.

2. I Comuni e la Provincia compresi nel territorio di ciascun ATO provvedono, mediante la Conferenza dei Sindaci dei Comuni e del Presidente della Provincia di cui all'articolo 6 della l.r. n. 18/1998 e successive modificazioni all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 9 della presen-

te legge.

3. I singoli Comuni possono richiedere alla Giunta regionale il passaggio in un ATO limitrofo. Il passaggio è deliberato sentite le Conferenze dei Sindaci dei Comuni e del Presidente della Provincia territorialmente interessate”.

Art. 11

*(Ulteriori modifiche e abrogazioni
alla l.r. 24/2009)*

1. Nel testo della l.r. 24/2009 la parola: “consorziate”, ove ricorre, è sostituita dalle parole: “facenti parte della Conferenza” e le parole: “autorità d’ambito” e “AdA”, ove ricorrono, sono sostituite dalle parole: “Conferenza dei Sindaci dei Comuni e del Presidente della Provincia”.

2. Sono abrogati gli articoli 7, commi 1 e 3; 8, commi 1, 2, 3 e 9 della l.r. 24/2009.

TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Art. 12

*(Proprietà pubblica delle reti, degli impianti
e delle altre dotazioni patrimoniali
e relativa gestione)*

1. La proprietà pubblica delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali indispensabili all’espletamento dei servizi idrico integrato e di smaltimento dei rifiuti è inalienabile. La proprietà può essere ceduta esclusivamente a favore di società interamente partecipate da capitale pubblico incedibile. Dette società sono soggette ai poteri di direzione, coordinamento e controllo degli enti affidanti, analoghi a quelli esercitati da questi enti sui servizi gestiti da proprie strutture interne, con particolare riferimento alla effettuazione di specifici controlli sui principali atti di gestione degli affidatari. Le società devono, comunque, assumere gli obblighi di provvedere alla realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all’ampliamento e potenziamento delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali indispensabili all’espletamento dei servizi, nonché gli obblighi di provvedere ad interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali. I soggetti gestori dei servizi devono assumere gli obblighi di provvedere alle attività di manutenzione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali indispensabili all’espletamento dei servizi.

2. Le società di cui al comma 1 non possono essere costituite nella forma di società consortili di cui all'articolo 2615 ter del codice civile. Resta fermo quanto stabilito dalla normativa statale circa la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali in capo a società quotate, o da queste partecipate, proprietarie di reti e impianti sul territorio regionale.

3. Gli enti proprietari e le società di cui al comma 2 pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, a disposizione dei soggetti affidatari della gestione, anche integrata, del servizio.

4. La conferenza dei Sindaci dei Comuni e del Presidente della Provincia può demandare alle società di cui al comma 2 i compiti di: a) espletare i procedimenti di gara per l'affidamento della gestione, anche integrata, dei servizi, nel rispetto delle disposizioni della vigente normativa statale; b) le attività di progettazione preliminare delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali indispensabili; c) le attività di collaudo delle stesse.

5. Alle società di cui al comma 2 non è consentita la partecipazione alle gare per la gestione dei servizi idrico integrato e di smaltimento dei rifiuti.

6. Alla scadenza del periodo di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali rientrano nella piena disponibilità degli enti proprietari. Salvo il verificarsi di situazioni di eccezionalità e urgenza, gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono totalmente ammortizzati durante tale periodo, così da garantirne il trasferimento agli enti locali a titolo gratuito con modalità che assicurino il rispetto della disciplina statale e comunitaria in materia di concorrenza.

Art. 13

(Carta dei servizi)

1. I soggetti erogatori dei servizi idrico integrato e di smaltimento dei rifiuti adottano una carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ("Legge finanziaria 2008"), predisposta secondo gli schemi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ("Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59") e in base a linee guida adottate dalla Giunta regionale, integrative degli schemi predisposti a livello nazio-

nale, allo scopo di assicurare agli utenti un livello di tutela più elevato nella fruizione del servizio.

2. I soggetti erogatori, con la carta dei servizi assumono nei confronti dell'utente impegni diretti a garantire livelli predeterminati e controllabili di qualità delle prestazioni.

3. La carta dei servizi prevede, tra l'altro:

- a) le condizioni del rapporto contrattuale con gli utenti, l'eguaglianza e l'imparzialità di trattamento degli utenti;
- b) l'accessibilità, la continuità, la sicurezza, l'efficienza ed efficacia del servizio;
- c) gli standard di qualità relativi al servizio e l'obbligo di diffusione dei dati di monitoraggio relativi al raggiungimento di detti standard;
- d) le condizioni specifiche riservate alle zone e ai soggetti svantaggiati;
- e) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utente;
- f) la procedura per l'inoltro dei reclami da parte degli utenti e la tutela per la violazione dei principi e degli standard fissati, con conseguente rimborso forfettario per il mancato rispetto degli impegni assunti. A tal fine vengono anche individuati gli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere indennizzi e rimborsi, secondo procedure improntate a criteri di semplicità, trasparenza, rapidità e imparzialità;
- g) l'istituzione di uffici aziendali per le relazioni con il pubblico.

3. I soggetti erogatori dei servizi provvedono alla distribuzione capillare della carta dei servizi agli utenti e la trasmettono anche al Garante dei servizi ed all'Osservatorio regionale.

4. Con regolamento regionale e sentita la Conferenza delle autonomie locali, sono fissati, nel rispetto della normativa statale, standard qualitativi e modalità di gestione per l'erogazione dei servizi.

Art. 14

(Informazione e partecipazione)

1. Le Conferenze dei Sindaci dei Comuni e del Presidente della Provincia assicurano la diffusione dell'informazione relativa all'erogazione dei servizi e promuovono la partecipazione dei cittadini singoli ed associati.

2. Dette Conferenze provvedono inoltre a:

- a) espletare un confronto preventivo all'affidamento dei servizi con le organizzazioni sindacali e con le associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative nel territorio, avente ad oggetto gli obiettivi e le caratteristiche organizzative fondamentali dei servizi, anche in riferimento all'individuazione delle

- clausole concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti nell'ambito dei contratti di servizio;
- b) costituire apposite consulte di cui fanno parte, in ogni caso, membri designati dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni imprenditoriali, dei consumatori e ambientaliste. Le consulte concorrono, mediante pareri e proposte rivolti alle Conferenze, alla definizione dei contenuti dei contratti di servizio, nonché alla determinazione delle modalità del relativo controllo, con particolare riferimento alle segnalazioni di disservizi;
- c) istituire apposite commissioni conciliative, a cui gli utenti possano rivolgersi, in seconda istanza, qualora insoddisfatti dell'esito dei reclami proposti al soggetto gestore.

Art. 15

(Garante dei servizi pubblici locali)

1. È istituito il Garante dei servizi pubblici locali, di seguito denominato Garante dei servizi, a tutela degli utenti e del loro livello di apprezzamento nella fruizione del servizio.

2. Il Garante dei servizi, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 16, vigila sull'applicazione della presente legge curando la stesura e la divulgazione di rapporti periodici sullo stato dei servizi.

3. Il Garante dei servizi può assumere compiti di arbitro per le controversie tra gli erogatori ed i gestori delle reti e delle infrastrutture.

4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, definisce la struttura del Garante dei servizi, stabilendone nel dettaglio le attribuzioni funzionali e operative, la struttura organizzativa, le modalità di relazione con la Regione, con gli enti locali, con gli utenti e con gli erogatori del servizio.

Art. 16

(Osservatorio dei servizi pubblici locali a rilevanza economica)

1. La Giunta regionale istituisce uno specifico Osservatorio finalizzato al monitoraggio dei servizi disciplinati dalla presente legge. I soggetti affidatari dei servizi di cui alla presente legge comunicano all'Osservatorio i dati e le informazioni indicate dalla Giunta ai sensi dell'articolo 17.

2. La Giunta regionale, attraverso l'Osservatorio, assicura le seguenti attività:

- a) raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi resi all'utente finale, per misurarne il grado di soddisfazione, anche

- sulla base della valutazione dei reclami trasmessi dagli enti locali e dalle associazioni dei consumatori;
- b) costituire e gestire una banca dati strutturata per ogni servizio erogato da immettere in un sito telematico;
 - c) comparare le carte dei servizi, mediante indici di qualità, assicurandone ampia divulgazione;
 - d) stabilire e pubblicare il sistema degli indicatori atti a comparare il grado di soddisfazione dell'utente, la qualità, l'efficienza e l'economicità dei servizi prestati.

Art. 17

(Relazione sullo stato dei servizi)

1. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale ed informa il Consiglio delle Autonomie Locali sullo stato dei servizi disciplinati dalla presente legge. La Giunta regionale individua, anche sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle Autonomie Locali, i dati e le informazioni che i soggetti affidatari della gestione dei servizi sono tenuti a fornire all'Osservatorio regionale.

Art. 18

(Misure di tutela dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati e soggetti residenti in zone territorialmente svantaggiate)

1. La Regione istituisce un fondo integrativo a favore degli enti locali per il finanziamento degli obblighi di prestazioni non remunerative per lo svolgimento dei servizi e individua i meccanismi di applicazione e di coordinamento delle misure di sostegno che gli enti locali devono attuare, anche mediante l'utilizzazione dei proventi tariffari di rispettiva spettanza, a favore dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati e dei soggetti residenti in zone territorialmente svantaggiate.

Art. 19

(Abrogazioni)

1. E' abrogato l'articolo 40, comma 2, della l.r. 15 novembre 2010, n. 16 ("Assestamento del bilancio 2010").